



Alla cortese attenzione
dei Dirigenti scolastici degli Istituti del I ciclo
della provincia di Avellino

p.c. alla Rsu e ai T.As. di Istituto
alla Comunità educante

Prot.n. 28/2021 del 23 febbraio 2021

COMUNICAZIONE E DIFFIDA RICORSO ILLEGITTIMO ALLA DDI

Le scriventi OO. SS., dopo una serie di note di chiarimento inerenti il ricorso alla Didattica digitale integrata, alla luce delle segnalazioni pervenute da diversi Istituti della provincia di Avellino, ritengono necessario intervenire nuovamente in merito.

Il CCNI sulla Didattica Digitale Integrata (DDI) prevede infatti che la stessa sia attivata:

1. **esclusivamente in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell'emergenza COVID.** Dunque, per le classi che sono ritornate alla didattica in presenza, in conseguenza di un'ordinanza regionale o sindacale, ogni prosecuzione di attività totale o parziale in DaD o DDI si prefigura come fattispecie non regolata contrattualmente. In caso di tempo pieno ad ordinamento (scuola dell'infanzia e primaria) e tempo prolungato (scuola secondaria di primo grado), in assenza di attivazione della mensa da parte dell'ente locale, stante l'attuale condizione di emergenza prorogata fino al 30/04, **la proposizione di una didattica mista che completi l'orario ordinamentale delle 40 e 36 ore ricorrendo ad ore in Didattica digitale integrata è assolutamente illegittima: non prevista né dal CCNL, né dal CCNI.**
2. **esclusivamente in conseguenza dell' applicazione della O.M. 134/2020, in merito all'attivazione di percorsi di istruzione rivolti a bambini e ragazzi in**

condizione di fragilità certificata. Tali percorsi progettati nel rispetto delle filiere decisionali (Collegio dei docenti, team docente e consigli di classe) prevedono una progettazione che tenga conto sia dei criteri deliberati dalle Linee Guida sulla DDI ad integrazione del PTOF, sia di una verifica delle risorse umane e materiali effettivamente disponibili evitando così la creazione di modelli di Didattica mista integrata come previsto per le scuole superiori, modelli contrattualmente illegittimi e pedagogicamente non efficaci per studenti del primo ciclo.

3. E' opportuno precisare che **le ordinanze regionali e sindacali in merito a fattispecie che esulino da quanto previsto dal Ministero dell'istruzione**, come generiche condizioni di fragilità di parenti o richieste di istruzione come servizio a domanda individuale, ovvero attivazione di percorsi in DDI senza alcuna motivazione certificata, non configurano obblighi da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Tutti gli operatori della scuola sono da troppo tempo, oramai, messi alla prova da condizioni di sistema molto complesse che richiederebbero regie istituzionali al momento del tutto assenti: ad ognuno e per ogni funzione si riconosce il massimo impegno.

Le scriventi OO. SS.

richiamando l'attenzione sul rispetto della normativa contrattuale vigente

ricordando che per nessuna ragione essa possa essere unilateralmente sospesa

DIFFIDANO

dal procedere in violazione dei vincoli contrattuali menzionati e si riservano di agire in tutte le sedi previste a garanzia della loro corretta applicazione.

Segr. Gen.
FLC CGIL
Erika Picariello

Segr. Gen.
CISL Scuola
Salvatore Bonavita

Segr. Gen.
UIL Scuola RUA
Antonio D'Oria

